



## **REGOLAMENTO INTERNO DI VIGILANZA DEGLI STUDENTI**

### **CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA**

VISTO l'art. 28 della Costituzione *“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *“la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ... per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*.

VISTO l'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

VISTO l'art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO Il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*.

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

## PREMESSO CHE

- ❖ la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- ❖ nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).
- ❖ è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).
- ❖ **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- ❖ la sicurezza e l'incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che **eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente** (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359).
- ❖ al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

## SI TRASMETTE IL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, volontari, ausiliari) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli studenti:

1. DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE;
2. DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA;
3. DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI;
4. DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE;

5. RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP;
6. DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA;
7. DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE;
8. IN CASO DI INFORTUNIO;
9. IN CASO DI SCIOPERO;
10. USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI.

## **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

### **DOCENTI**

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli studenti. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

### **COLLABORATORI**

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta dal docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ciascun plesso (Edificio A e B), gli edifici accessori e/o distaccati (Palestra, sede Guarini) e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso).

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura dei cancelli esterni a ciascun plesso dall'inizio al termine delle lezioni.

### **DOCENTI**

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

## **COLLABORATORI**

Si dispone che, a partire dalle ore 7:45, presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici, se in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controllano, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule.

È compito del DSGA elaborare una mappa delle postazioni di vigilanza e provvedere all'assegnazione delle stesse, così come riportato nel "*Piano delle Attività*" consegnato annualmente al personale ATA.

Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e secondo i posti assegnati a ciascuno, compete:

- che le postazioni assegnate siano sempre coperte da almeno un collaboratore scolastico per garantire la vigilanza degli alunni;
- la sorveglianza del personale esterno che accede all'interno degli edifici scolastici, in quanto l'ingresso deve essere sempre vigilato;
- nei momenti di vigilanza il posizionamento nei diversi punti della scuola sia al piano terra che al primo piano, garantendo la sorveglianza (ognuno presta sorveglianza nel reparto di appartenenza);
- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso 15 minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari, che dovranno aspettare la seconda ora prima poter entrare in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'ingresso di estranei non autorizzati.

## **AUSILIARI-EDUCATORI**

Per i servizi post-scuola attivati dall'Istituto provvede alla vigilanza il personale incaricato e i collaboratori scolastici fino al termine delle attività. Il collaboratore scolastico, addetto alla vigilanza dell'ingresso principale, sovrintende al corretto operato degli operatori esterni e al coordinamento del personale di vigilanza ausiliario qualora presente nel plesso.

## **3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

### **DOCENTI**

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti.

Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico o da un altro docente in compresenza, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza.

I docenti che entrano in servizio dalla 2<sup>a</sup> ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

## **COLLABORATORI**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio sostituzioni.

## **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

La durata dei due intervalli-ricreazione è stabilita in **dieci minuti** ciascuno.

### **DOCENTI**

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo-ricreazione. La vigilanza del cortile dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti, secondo un **piano di sorveglianza** comunicato annualmente dal Dirigente scolastico, articolato in turni e postazioni che consentano il controllo su tutto lo spazio esterno e interno.

## **COLLABORATORI**

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, collaborare con i docenti alla vigilanza, presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti.

## **5. VIGILANZA RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP**

La vigilanza sui minori portatori di handicap grave deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA , LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA**

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è generalmente affidata al docente. Nei casi di attività personalizzate che coinvolgono studenti di più classi, gli spostamenti sono sorvegliati dai collaboratori scolastici in base al settore assegnato.

## **7. VIGILANZA DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE DOCENTI**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92) e, comunque, in numero di due quando il viaggio coinvolge una classe singola. Tale rapporto potrà essere in caso derogato dal Dirigente scolastico sulla base di precise valutazioni effettuate dal Consiglio di classe. In caso di partecipazione di studenti certificati

ai sensi della L. 104/92, si rimanda a quanto disposto dall'art. 2, paragrafo g), punto e) del Regolamento per i viaggi di istruzione.

Il giorno dell'uscita o del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l'appello degli alunni ogni volta che lo si renda necessario.

## **COLLABORATORI**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

## **8. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO**

Chiunque assista ad un qualsiasi evento infortunistico deve attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, ed informare tempestivamente gli addetti del servizio primo soccorso.

L'addetto del servizio primo soccorso deve immediatamente:

- Recarsi sul luogo dell'infortunio ed adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per prestare il primo soccorso all'infortunato.
- Dare disposizione affinché venga avvertito, se necessario, il Pronto Soccorso chiamando il n° 118 o n° 112.
- Dare disposizioni affinché venga avvertito, se necessario, il coordinatore del servizio di primo soccorso.
- Dare disposizioni affinché venga avvertita (coordinatore o addetto) la famiglia.

Il coordinatore (o un addetto) del servizio di primo soccorso si reca all'ingresso dello stabile per ricevere l'autoambulanza e fornirgli indicazioni in merito al luogo dell'infortunio.

Il docente in sorveglianza deve darne comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni, affinché possano essere avviate le procedure di segnalazione all'assicurazione convenzionata con l'Istituto.

## **9. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti potranno essere chiamati a vigilare. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

## **10. USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI**

I docenti dell'ultima ora e i collaboratori scolastici vigilano sull'uscita degli studenti al termine delle lezioni, affinché avvenga in modo ordinato. In ragione del livello di autonomia previsto dalla fascia di età dell'istruzione secondaria di secondo grado, gli studenti raggiungono in autonomia le loro abitazioni. I docenti di sostegno, in caso di studente con disabilità grave e in base agli accordi con la famiglia, controllano che vi sia un genitore o una persona delegata cui affidarlo.

## **NORME FINALI**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Modena, li 21 dicembre 2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Alessandra Zoppello